

Legge regionale 31 dicembre 1994, n.115

**Modifiche ed integrazioni alla L.R. 16 marzo 1994, n. 24 concernente l'istituzione degli Enti Parco per la gestione dei parchi regionali della maremma e di Migliarino, S. Rossore, Massaciuccoli**

ARTICOLO 1

1. All'art. 25 della LR 16 marzo 1994 n. 24, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente comma 2 bis:

"2 bis - Ai fini di previdenza e quiescenza il personale e' iscritto, fin dalla data di inizio del rapporto di lavoro presso gli Enti-Parco, all'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica (INPDAP) e precisamente alla gestione autonoma ex CPDEL per quanto riguarda il trattamento di pensione e alla gestione autonoma ex INADEL per l'indennita' di fine servizio"

ARTICOLO 2

1. All'art. 16 della LR 16 marzo 1994 n. 24 il comma 1 e' sostituito dal seguente comma 1:

"1. Nel quadro delle indicazioni dei piani per i parchi di cui all'art. 13 e del regolamento di cui all'art. 15 - o dei regolamenti d'uso dei parchi vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge fino all'approvazione del regolamento di cui all'art. 15 -, gli enti perseguono le finalita' istitutive del parco attraverso piani di gestione aventi efficacia di piani particolareggiati. I piani di gestione interessano l'area soggetta al piano del parco e contengono l'indicazione della loro durata".

ARTICOLO 3

1. All'art. 32 della LR 16 marzo 1994 n. 24 il comma 4 e' sostituito dal seguente comma 4:

"4. Alla data di pubblicazione degli statuti degli enti sono soppressi i consorzi istituiti con la LR 5 giugno 1975 n. 64 e 13 dicembre 1979 n. 61 e successive modificazioni ed abrogate le citate leggi regionali, eccezione fatta per gli artt. 1 e 2 di ciascuna legge. I rapporti giuridici pendenti, i beni e il personale dei consorzi sono trasferiti ai rispettivi enti-parco".

2. All'art. 32 della LR 16 marzo 1994 n. 24 dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti comma 5 e 6:

"5. I commissari straordinari, fino alla nomina del Presidente e del Consiglio direttivo dei rispettivi enti-parco, esercitano tutte le funzioni attribuite dalla presente legge e dagli statuti degli enti a detti organi.

6. I comitati scientifici già istituiti ai sensi della LR 5 giugno 1975 n. 65 e 13 dicembre 1979 n. 61 esercitano i compiti previsti dalla presente legge e dagli statuti degli enti fino alla nomina dei comitati scientifici istituiti ai sensi dell'art. 9".